



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 dicembre 2021
(OR. en)

15252/21

SOC 750
ECOFIN 1283
COMPET 932
AGRI 653
FIN 1001

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 dicembre 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 788 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE sulla valutazione ex post del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) 2014-2020

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 788 final.

All.: COM(2021) 788 final



Bruxelles, 13.12.2021
COM(2021) 788 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
sulla valutazione ex post del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)
2014-2020

{SWD(2021) 381 final}

Contesto

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito nel 2006 per dimostrare solidarietà e offrire sostegno ai lavoratori collocati in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale causate dalla globalizzazione. L'ambito di applicazione del regolamento FEG iniziale¹ è stato ampliato nel 2009² per includere gli esuberanti dovuti alla crisi finanziaria ed economica mondiale. Il FEG cofinanzia fino al 60 %³ delle misure attuate dagli Stati membri per agevolare il reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro. Per il periodo 2014-2020 l'ambito di applicazione è stato esteso ulteriormente⁴ onde ricomprendere gli esuberanti dovuti a qualsiasi nuova crisi finanziaria ed economica mondiale. Inoltre agli Stati membri che registrano un tasso di disoccupazione giovanile elevato è stato consentito, a determinate condizioni, di includere nelle domande di contributo del FEG i giovani "che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione" (NEET)⁵.

Ambito della valutazione ex post

Conformemente all'articolo 20 del regolamento FEG, la Commissione ha effettuato una valutazione ex post per stabilire se il Fondo abbia realizzato i suoi obiettivi nel periodo 2014-2020.

La valutazione ex post verte su 49 domande di contributo del FEG approvate (i "casi")⁶ presentate alla Commissione tra il 2014 e il maggio 2020⁷. I casi, che riguardano 12 Stati membri (Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia), interessano 27 settori economici; il settore del commercio al dettaglio (sei casi), il settore degli autoveicoli (cinque casi) e quello automobilistico (cinque casi) rappresentano la maggior parte delle domande. Nel periodo successivo al 2017 il numero delle domande di contributo del FEG è diminuito grazie alla ripresa economica e, di conseguenza, sono diminuiti anche i dati disponibili per l'analisi. Tuttavia alla fine del 2020 sono state presentate sei domande, di cui quattro dovute all'impatto della pandemia di COVID-19.

¹ [Regolamento \(CE\) n. 1927/2006, GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.](#)

² [Regolamento \(CE\) n. 546/2009, GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26.](#)

³ Nei periodi 2007-2009 e 2012-2013 il tasso di cofinanziamento del FEG era pari al 50 % ed è stato portato al 60 % nei periodi 2009-2011 e 2014-2020 (cfr. l'allegato 6 del documento dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione).

⁴ [Regolamento \(UE\) n. 1309/2013, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855](#) (in prosieguo: "il regolamento FEG").

⁵ Fino al 31 dicembre 2017 la condizione per il sostegno ai NEET prevedeva che una parte degli esuberanti fosse ubicata in regioni di livello NUTS 2 ammissibili al sostegno dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG). Nel 2018 il [regolamento \(UE, Euratom\) 2018/1046](#) ha prorogato la relativa clausola fino alla fine del 2020 e ha modificato le condizioni. Le nuove condizioni non prevedevano più il collegamento all'IOG e consentivano agli Stati membri di sostenere i NEET di regioni che registravano un tasso di disoccupazione giovanile di almeno il 20 %.

⁶ I 49 casi di intervento del FEG con numeri di riferimento da EGF/2014/001 a EGF/2020/001 (incluso) sono riportati nella tabella 6 del documento dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

⁷ Tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 gli Stati membri hanno presentato 59 domande: 54 sono state approvate, quattro sono state ritirate successivamente e una è stata respinta dal Consiglio. Delle sette domande pervenute nel 2020, solo una (EGF/2020/001 ES/indotto dell'industria cantieristica in Galizia) è stata esaminata nello studio di sostegno: le altre sei non sono potute rientrare nella valutazione in quanto la loro presentazione è avvenuta alla fine del 2020. I dati numerici contenuti nelle domande pervenute nel 2020 sono inclusi. Tuttavia, poiché i risultati saranno disponibili solo nel 2023, non è stato possibile analizzarli in questa fase.

Sono stati valutati l'efficacia (comprensiva dell'impatto), l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto UE del FEG.

La valutazione ex post viene presentata come documento di lavoro dei servizi della commissione (SWD), basato principalmente sui risultati di uno studio di sostegno presentato da esperti esterni indipendenti. Lo studio di sostegno è stato discusso con i membri del gruppo direttivo interservizi della Commissione, composto da rappresentanti di tutti i principali portatori di interessi appartenenti a diverse direzioni generali della Commissione, ed è stato approvato dalla direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione nel dicembre 2020. Altri elementi raccolti ed analizzati per la stesura del documento SWD provengono da precedenti relazioni e valutazioni del FEG, dall'esperienza dei servizi della Commissione responsabili della gestione del FEG, dalla condivisione delle conoscenze con i portatori di interessi in relazione al FEG appartenenti a tutti gli Stati membri e dalla banca dati interna del FEG di cui dispone la Commissione, che contiene i dati relativi a tutti i casi di intervento del FEG dal 2007 al 2020. I risultati della valutazione forniscono indicazioni utili per l'attuazione e la configurazione del FEG.

La presente relazione sintetizza i risultati principali per le istituzioni e gli organismi dell'UE e le parti sociali⁸.

Conclusioni principali

Efficacia del FEG

Il FEG fornisce un sostegno mirato, su misura e personalizzato che pone i beneficiari in una condizione più favorevole rispetto a chi non è stato assistito dal Fondo. Il FEG elimina gli ostacoli alla partecipazione e garantisce la parità di trattamento tra tutti i beneficiari, con particolare attenzione per i gruppi vulnerabili e/o svantaggiati.

Le misure del FEG sono offerte in aggiunta alle misure standard nazionali e/o le rafforzano. I risultati del FEG sono in molti casi migliori, in termini di beneficiari assistiti e tassi di reinserimento, rispetto a quelli ottenibili con le sole misure nazionali di sostegno. Non sono stati osservati effetti di sostituzione a livello dei casi.

La possibilità di fornire sostegno ai NEET è stata utilizzata in 12 dei 49 casi di intervento del FEG da cinque Stati membri (Belgio, Grecia, Irlanda, Spagna e Portogallo). La sensazione generale è che il FEG non sia lo strumento migliore per assistere i giovani e che a tale scopo risultino più appropriati altri strumenti dell'UE, come l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG). Eppure, laddove è stato fatto ricorso a questa opportunità, i giovani interessati hanno usufruito in larga misura dell'aiuto (circa il 62 %). In alcuni casi la possibilità di sostenere i NEET è stata giudicata un importante valore aggiunto del FEG.

Il FEG permette agli Stati membri di sperimentare misure attive del mercato lavoro di tipo innovativo che potrebbero non essere normalmente disponibili per i lavoratori collocati in esubero. Laddove si sono dimostrate efficaci, le misure innovative sono state in seguito

⁸ Conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento FEG.

incorporate tra le misure standard di assistenza da Stati membri come il Belgio, la Finlandia e l'Italia⁹.

Il coinvolgimento delle parti sociali e delle imprese che licenziano ha influito positivamente sull'efficacia dei casi di intervento del FEG contribuendo a una migliore progettazione e attuazione delle misure. In alcuni casi, in Finlandia, Svezia e Spagna ha anche aiutato i beneficiari a trovare il più rapidamente possibile nuove occupazioni.

La necessità di dimostrare, in sede di domanda, il collegamento tra gli esuberanti e la "globalizzazione" o la "crisi finanziaria ed economica" impedisce un più ampio ricorso al FEG. Questo adempimento si è rivelato problematico, considerato che è sempre più difficile individuare e dimostrare la causa determinante di un evento di ristrutturazione. Per le domande presentate in base ai criteri dei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o delle circostanze eccezionali, deve essere dimostrato inoltre che gli esuberanti hanno un "impatto rilevante" sull'economia, soprattutto a livello occupazionale. Dagli scambi intercorsi con i portatori di interessi durante le riunioni con le persone di contatto del FEG organizzate dalla Commissione è emerso che secondo la maggior parte degli Stati membri la ricerca dell'elemento di prova appropriato costituisce un ostacolo.

I ritardi nel dare il via all'attuazione degli interventi del FEG sono controproducenti per l'efficacia del Fondo. Tra i motivi di questi ritardi figurano le lungaggini e la complessità del processo decisionale a livello dell'UE (in media 28,8 settimane dalla data della domanda), le procedure amministrative nazionali negli Stati membri, la gestione dei casi a livello nazionale/regionale e la scarsa esperienza degli Stati membri nell'utilizzo del FEG. Nel 15 % circa dei casi gli Stati membri non erano disposti ad assumersi il rischio di dover prefinanziare le misure del FEG con i propri fondi pubblici in attesa dell'approvazione formale dell'UE. Quando si verificano ritardi di questo genere, può accadere che i lavoratori trovino un nuovo impiego autonomamente o che perdano interesse a partecipare alle misure del FEG.

Le limitate prescrizioni stabilite dal regolamento FEG in materia di raccolta e monitoraggio dei dati impediscono di svolgere un'analisi più approfondita della performance del Fondo. A questa limitazione ha ovviato il regolamento FEG per il periodo 2021-2027¹⁰ che prevede un elenco dettagliato di indicatori su cui riferire.

Anche la visibilità del FEG risulta limitata, persino tra i beneficiari. Gli Stati membri sono responsabili di fornire informazioni sul Fondo, ma la loro spesa per attività di informazione e comunicazione è sistematicamente inferiore al previsto. La Commissione, da parte sua, pubblica informazioni chiare su Internet e organizza seminari di collegamento due volte l'anno per consentire agli Stati membri di condividere le loro esperienze. Dal 2019 ha anche iniziato a condividere informazioni sul FEG tramite i media sociali (Twitter). Ciò detto, vi è

⁹ In Belgio, tra gli esempi di tali misure figurano i laboratori di riflessione sulla fiducia in sé stessi e l'autostima, la sensibilizzazione e il sostegno all'imprenditorialità nonché l'istituzione del progetto "Coup de Boost" dedicato ai NEET. Sulla scorta delle esperienze maturate con il FEG, nel 2016 la Finlandia ha adattato il modello nazionale "sicurezza del cambiamento" in modo che i datori di lavoro che licenziano siano vincolati all'obbligo di partecipare all'attuazione delle misure per il mercato del lavoro. In Italia il FEG ha offerto l'opportunità di sperimentare misure come il "voucher per la ricollocazione" e gli assegni di conciliazione per agevolare l'equilibrio tra vita privata e attività lavorativa e facilitare la partecipazione alla formazione. Queste misure non fanno parte del sostegno nazionale fornito normalmente in Italia.

¹⁰ [Regolamento \(UE\) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro \(FEG\) e che abroga il regolamento \(UE\) n. 1309/2013.](#)

ancora margine per migliorare la visibilità dei risultati dei singoli casi specifici di intervento del FEG.

In generale, il FEG è efficace ed è riuscito a raggiungere il proprio obiettivo di dimostrare solidarietà alle persone collocate in esubero a causa di eventi di ristrutturazione su vasta scala e di aiutarle a trovare una nuova occupazione. Il tasso medio di reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori collocati in esubero è migliorato rispetto al precedente periodo di finanziamento (dal 49 % al 60 %). Tuttavia i risultati sono legati alle specificità dei singoli casi e dipendono da numerosi fattori, quali ad esempio la situazione economica e la situazione del mercato del lavoro nella regione in questione. Risulta difficoltoso confrontare i tassi di reinserimento tra i vari casi e trovare indicatori adatti per comparare misure analoghe. Al fine di migliorare la misurazione della performance, si raccomanda agli Stati membri di elaborare in futuro obiettivi specifici per ogni singolo caso.

Oltre al reinserimento nel mercato del lavoro, il FEG ha prodotto effetti positivi e duraturi sull'occupabilità generale dei beneficiari, ad esempio l'acquisizione di nuove competenze e qualifiche, l'aumento della fiducia in sé stessi e la formazione all'uso delle reti sociali. Gli Stati membri dovrebbero effettuare una valutazione qualitativa dei risultati, ad esempio conducendo indagini periodiche presso i beneficiari del FEG in relazione alla loro esperienza.

Efficienza del FEG

In generale, i casi di intervento del FEG tendono a evidenziare un utilizzo parziale delle risorse assegnate (tasso di assorbimento). I tassi di assorbimento sono migliorati rispetto al periodo precedente, passando da una media del 55 % al 59 %, con importanti differenze tra i singoli casi. Il limitato tasso di assorbimento è in parte riconducibile al fatto che spesso, al momento di stimare i costi totali in fase di presentazione della domanda, gli Stati membri non conoscono la situazione e le esigenze specifiche del gruppo destinatario. La flessibilità di bilancio nel periodo di attuazione è importante per consentire di effettuare riassegnazioni in risposta alle esigenze specifiche dei beneficiari.

La riassegnazione dei fondi era possibile nel periodo 2014-2020 e gli Stati membri se ne sono avvalsi in fase di attuazione nel 30 % circa dei casi per riassegnazioni inferiori al 20 % del bilancio previsto. Per le riallocazioni superiori al 20 % del bilancio previsto, gli Stati membri dovevano informare la Commissione. Ciò si è verificato solo nel 10 % circa dei casi.

Non si rilevano tendenze precise in termini di risorse spese rispetto al numero di beneficiari assistiti o reinseriti al lavoro. I costi dipendono in larga misura dalle specificità nazionali e regionali, nonché dalla natura delle misure offerte e dalla situazione dei beneficiari. Tuttavia l'80 % dei casi di intervento del FEG è risultato più efficiente in termini di costi¹¹ rispetto al previsto e l'importo effettivo speso per beneficiario assistito è stato inferiore a quello prospettato. Nel 68 % dei casi l'efficienza in termini di costi¹² del FEG è migliorata nel corso del tempo¹³.

¹¹ Rapporto tra costi e numero di beneficiari assistiti.

¹² Rapporto tra costi e numero di beneficiari reinseriti.

¹³ 18 mesi dopo la fine dell'attuazione delle misure del FEG.

Le lungaggini del processo decisionale a livello dell'UE¹⁴ causano ritardi di attuazione. Le procedure a livello nazionale/regionale rappresentano tuttavia una fonte di inefficienza ancora più rilevante. La durata della procedura di domanda è in media di 200 giorni circa per il periodo 2014-2020, contro i 300 giorni circa per il periodo di programmazione precedente. Notevoli ritardi sono stati causati anche da un allungamento dei tempi di approvazione dell'autorità di bilancio¹⁵, che nella maggior parte dei casi¹⁶ ha impiegato in media nove settimane, contro le sei previste dal regolamento FEG. Una procedura più spedita a livello dell'UE e una procedura di domanda semplificata, che richieda meno elementi di prova e statistiche per dimostrare il collegamento tra gli esuberanti e il criterio relativo alla globalizzazione o alla crisi, contribuirebbero a migliorare l'efficienza del Fondo.

Coerenza del FEG

A livello dei singoli casi non sono state rilevate sovrapposizioni con altri finanziamenti dell'UE o nazionali. Il FEG integra altri fondi dell'UE, come il Fondo sociale europeo (FSE). Il FSE offre un sostegno preventivo e preprogrammato per promuovere l'occupazione, mentre il FEG offre un sostegno di tipo reattivo, in risposta alla perdita inattesa di un elevato numero di posti di lavoro. Il FEG apporta valore aggiunto a questo riguardo, essendo esso mobilitato in base alle necessità quando agli Stati membri occorre un sostegno finanziario per assistere i lavoratori collocati in esubero. Vi è tuttavia margine per un migliore allineamento tra il FEG e il FSE, visto che alcuni Stati membri scelgono di finanziare misure di tipo FEG con il FSE a causa del maggiore tasso di cofinanziamento offerto da quest'ultimo. Ciò avviene, in particolare, nel caso del sostegno ai giovani, giacché sia il FEG che l'IOG assistono i NEET nelle regioni con livelli di disoccupazione giovanile elevati.

Il FEG è coerente con le politiche nazionali ed offre sufficiente flessibilità per integrare e/o potenziare le misure degli Stati membri per il mercato del lavoro, a livello nazionale, regionale e/o locale. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero coordinare meglio il FEG con le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (QFR)¹⁷.

Pertinenza del FEG

L'ambito di applicazione del FEG era pertinente nel periodo 2014-2020, ma al tempo stesso sarebbe utile ampliarlo alla luce delle nuove sfide poste al mercato del lavoro europeo (come l'automazione, la digitalizzazione, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio) e in linea con le priorità strategiche e a lungo termine dell'UE.

Il limitato ricorso alla clausola sui NEET, utilizzata in 12 dei 49 casi, e la natura di fondo di emergenza del FEG, più mirato ad aiutare le persone dopo la perdita del lavoro che ad affrontare questioni di disoccupazione strutturale, rendono il Fondo meno pertinente come strumento di sostegno per i giovani. Molti portatori di interessi hanno messo in dubbio che il FEG sia lo strumento giusto per fornire assistenza ai NEET. Vi sono altri meccanismi a livello dell'UE, segnatamente il FSE e lo IOG, che sono maggiormente in grado di fornire misure di sostegno per questo gruppo specifico.

¹⁴ Il FEG è uno strumento di assistenza per situazioni di emergenza al di fuori dei massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP) e il cofinanziamento di ciascun caso di intervento del FEG deve essere approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

¹⁵ L'autorità di bilancio è costituita dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

¹⁶ Il termine di sei settimane è stato rispettato solo in 10 dei 49 casi.

¹⁷ [COM\(2013\) 882 final](#).

Nel complesso il FEG è pertinente e rimane uno strumento importante per fornire assistenza e dimostrare solidarietà alle persone colpite da eventi di ristrutturazione dovuti alla globalizzazione e alle sfide legate alle crisi. Allo stesso tempo, i portatori di interessi della maggior parte degli Stati membri hanno indicato che un adeguamento dell'ambito di applicazione del fondo per tenere conto di tutte le cause della perdita di posti di lavoro, la riduzione degli elementi di prova richiesti a sostegno di una domanda e l'abbassamento della soglia dei lavoratori collocati in esubero migliorerebbero la mobilitazione del FEG e la sua pertinenza.

Il valore aggiunto UE del FEG

Il FEG aggiunge valore a quanto potrebbe essere conseguito individualmente dagli Stati membri. Il FEG genera "*effetti in termini di volume*", aumentando il sostegno finanziario disponibile per i beneficiari e aiutando un numero maggiore di persone a trovare un impiego rispetto a quanto sarebbe possibile con i soli fondi nazionali e altri fondi dell'UE. Fornisce inoltre un sostegno più intensivo e mirato rispetto alle misure nazionali, cercando non lasciare nessuno indietro.

Quanto agli "*effetti in termini di portata*", il FEG sostiene tutti i gruppi di beneficiari; viceversa le misure nazionali sono spesso indirizzate alle persone più lontane dal mercato del lavoro. Il Fondo permette agli Stati membri di offrire un tipo di sostegno che di norma non riescono a fornire, come corsi di formazione per gruppi ridotti di partecipanti o incentivi finanziari per avviare un'attività¹⁸.

Il FEG genera inoltre "*effetti in termini di ruolo*", in quanto la sperimentazione di misure innovative e gli insegnamenti tratti dall'attuazione sono stati o saranno incorporati nelle misure ordinarie a livello nazionale o regionale (cfr. il riquadro 1).

Riquadro 1. "Effetto in termini di ruolo": esempio tratto dallo studio del caso di intervento del FEG in Estonia

L'esperienza FEG ha dimostrato che i lavoratori collocati in esubero erano più interessati ad acquisire un'istruzione formale ricorrendo alle misure del FEG che non alle misure nazionali ordinarie. Sulla scorta di questa esperienza, l'Estonia ha integrato a livello nazionale la possibilità di iscrizione ai corsi di istruzione formale, estendendola a tutti i disoccupati e agli occupati aventi necessità di aggiornare il proprio livello di istruzione o di acquisire una formazione professionale. Il FEG ha inoltre migliorato l'accesso alla formazione linguistica nella regione, anche per diversi livelli di competenze. Questa esperienza è stata utilizzata per progettare un migliore accesso alla formazione linguistica quale misura di prevenzione della disoccupazione.

Il FEG genera "*effetti in termini di procedura*" in quanto rafforza partenariati tra portatori di interessi pubblici e privati che rimangono in essere anche oltre il progetto FEG (cfr. il riquadro 2).

Riquadro 2. "Effetto in termini di procedura": esempio tratto dallo studio del caso di intervento del FEG in Finlandia

¹⁸ Secondo quanto emerge dagli studi di casi del FEG per il periodo 2014-2020.

Nel caso di intervento del FEG relativo agli esuberi Broadcom è stato elaborato e messo in pratica un approccio innovativo alla procedura di gara, in base al quale il contenuto dei corsi di formazione per esperti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), invece di essere indicato nel fascicolo di gara, doveva essere sviluppato dagli erogatori della formazione. Tale approccio ha fatto sorgere alcuni tipi di corsi di formazione completamente nuovi.

Le risultanze e le conclusioni si considerano ragionevolmente solide anche se i risultati della consultazione pubblica e dell'indagine presso i beneficiari devono essere considerati con cautela¹⁹.

Insegnamenti appresi

Dalle consultazioni dei portatori di interessi effettuate prima e durante la valutazione, ossia prima e durante la pandemia di COVID-19, è emerso che sarebbe utile dotare il FEG di un *ambito di applicazione più ampio*, adeguato alle altre grandi sfide del mercato del lavoro europeo (come l'automazione, la digitalizzazione e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio). Questo ampliamento è stato incluso nel regolamento FEG per il periodo 2021-2027.

Una *procedura di domanda più breve e semplificata*, con una riduzione del numero di elementi di prova richiesti, migliorerebbe l'efficacia del FEG. Questo punto è stato inserito nel regolamento FEG per il periodo 2021-2027.

La *flessibilità del FEG in termini di misure offerte* e il grado di adattabilità delle misure alle esigenze, alla situazione e agli interessi dei singoli beneficiari rappresentano uno dei maggiori fattori di successo. La flessibilità che permette al FEG di integrare e/o rafforzare le misure degli Stati membri a livello nazionale, regionale e/o locale fa del Fondo un generatore di valore aggiunto UE.

Per *migliorare il monitoraggio e la rendicontazione* e per la futura valutazione dell'impatto del FEG (a livello degli Stati membri e dell'UE) servono dati di monitoraggio più dettagliati raccolti in modo sistematico, in particolare sulla categoria di lavoratori che beneficia delle misure (esperienza professionale e formazione), sullo status occupazionale degli interessati e sul tipo di impiego trovato. Il successo delle misure del FEG dovrebbe essere misurato non solo dai tassi di reinserimento ma anche da dati più qualitativi, come le nuove competenze e qualifiche, le reti sociali e la fiducia in sé stessi acquisite grazie alla partecipazione alle misure del FEG. Il regolamento FEG per il periodo 2021-2027 ha previsto anche un'indagine presso i beneficiari da effettuarsi dopo ciascun caso di intervento del FEG.

È necessario un certo livello di *flessibilità di bilancio* per permettere agli Stati membri di riassegnare i fondi del FEG in base alle esigenze che emergono in fase di attuazione, a condizione che tali cambiamenti siano giustificati. La riassegnazione dei fondi era già

¹⁹ La consultazione pubblica ha ricevuto solo 39 risposte. Solo in 15 di queste i rispondenti erano a conoscenza del FEG. La consultazione pubblica non può considerarsi di per sé rappresentativa. Per quanto riguarda l'indagine presso i beneficiari, l'analisi ha considerato solo 950 risposte, vale a dire solo il 3,5 % del totale dei beneficiari assistiti. I risultati offrono una visione parziale, dal momento che la metà delle risposte proviene da professionisti TIC in possesso di un'istruzione superiore, per lo più riferibili ai casi finlandesi. Pertanto non sono necessariamente rappresentativi dell'esperienza di tutti i beneficiari in tutti i casi di intervento del FEG e in tutti gli Stati membri.

consentita nel periodo di programmazione 2014-2020 e gli Stati membri se ne sono avvalsi in più occasioni. Questa flessibilità è stata mantenuta nel regolamento FEG per il periodo 2021-2027 e dovrebbe essere comunicata meglio agli Stati membri.

Vi è margine per un migliore allineamento tra i tassi di cofinanziamento del FEG e quelli del FSE, al fine di garantire la *coerenza* dei finanziamenti. Questo punto è stato affrontato nel regolamento FEG per il periodo 2021-2027.

Come sottolineato nella valutazione intermedia del FEG 2014-2020 e confermato dalla presente valutazione, un importante insegnamento tratto dagli Stati membri è quello che si osserva sul piano dell'*apprendimento organizzativo*. Per valutare i risultati conseguiti è opportuno prima ultimare il ciclo di attuazione dei casi, affinché sia possibile raccogliere e analizzare una quantità sufficiente di dati. Il regolamento FEG per il periodo 2021-2027 ha affrontato la questione della tempistica della valutazione in modo da concedere un periodo di tempo sufficiente a consentire la completa attuazione dei casi di intervento del FEG.

Una *migliore comunicazione*, sia generale che mirata, a livello degli Stati membri e dell'UE, accrescerebbe la visibilità dei risultati di casi specifici di intervento del Fondo. Questo punto è stato affrontato dal regolamento FEG per il periodo 2021-2027.

Il regolamento FEG per il periodo 2021-2027

Il regolamento FEG per il periodo 2021-2027²⁰ ha tenuto conto delle risultanze delle valutazioni precedenti, che sono state confermate dal presente esercizio. Ha inoltre messo in pratica la maggior parte delle raccomandazioni dei portatori di interessi di tutti gli Stati membri.

Le novità di maggior rilievo introdotte nel FEG 2021-2027 sono:

- allargamento dell'ambito di ammissibilità a qualsiasi ristrutturazione significativa inattesa;
- riduzione della soglia dei licenziamenti da 500 a 200;
- allineamento del tasso di cofinanziamento a quello del FSE+ (e contemporaneo mantenimento della soglia minima del 60 %);
- aumento del massimale annuo fino a 186 milioni di EUR (prezzi del 2018).

Sono state altresì introdotte procedure di domanda più semplici e rapide che richiedono meno elementi di prova da parte degli Stati membri e prevedono scadenze più brevi, sia per gli Stati membri che per la Commissione. Inoltre sono state introdotte ulteriori prescrizioni in materia di comunicazione e pubblicità. I NEET non saranno più sostenuti dal FEG.

Il regolamento FEG per il periodo 2021-2027 prevede indicatori comuni specifici e un'indagine presso i beneficiari al fine di monitorare l'attuazione e misurare l'impatto per ciascun caso di intervento del FEG. La relazione finale che gli Stati membri hanno l'obbligo di presentare includerà non solo i tassi di ricollocamento ma anche alcune informazioni qualitative, come le qualifiche acquisite alla fine del periodo di attuazione. Ciò dovrebbe migliorare il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia del FEG. La proposta della

²⁰ [Regolamento \(UE\) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro \(FEG\) e che abroga il regolamento \(UE\) n. 1309/2013.](#)

Commissione di definire obiettivi specifici per ogni singolo caso e di riferire in merito al tipo di occupazione trovata non è stata inclusa nell'accordo finale tra il Parlamento europeo e il Consiglio.

La Commissione aveva altresì proposto una procedura più rapida a livello dell'UE che avrebbe semplificato l'approvazione formale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale procedura non è stata tuttavia inserita nell'accordo finale sul regolamento FEG per il periodo 2021-2027, pertanto viene mantenuta l'attuale procedura formale di approvazione.